

## **ALLEGATO H: LABORATORIO DI PRODUZIONE PIZZA**

### **REQUISITI NECESSARI PER STRUTTURE DA ADIBIRE A: LABORATORIO PRODUZIONE PIZZA**

#### **PREMESSA**

Con l'entrata in vigore il 07 aprile 2007 della Legge Regionale n 8 del 02.04.2007, in Lombardia, le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 2 Legge 283/62 per lo svolgimento dell'attività di produzione, preparazione, somministrazione e deposito di sostanze alimentari sono state abolite e sostituite dall'obbligo della presentazione di Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva.

Successivamente il D.L.vo 193 del 6 novembre 2007 ha abolito a livello nazionale l'art. 2 della Legge 283/62

Più precisamente la nuova norma regionale prevede che in caso di:

- inizio di una nuova attività
- ampliamento o modifica delle condizioni di esercizio di attività esistente
- cambio ragione sociale e/o acquisizione/affitto.

deve essere presentata la “**Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva**” al Comune ove è ubicata la struttura e più precisamente allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) o ad altra struttura individuata allo scopo dal Comune.

L'ufficio comunale preposto provvederà a fornire agli interessati la modulistica necessaria.

L'ufficio comunale preposto, ricevuta la Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva, procederà alla sua trasmissione alla ASL competente per territorio. Tale procedura assolve anche all'obbligo di notifica previsto dal regolamento CE 852/2004.

L'ASL, ai sensi delle norme comunitarie sopra specificate, provvederà a registrare l'attività ed a comunicare all'interessato l'avvenuta registrazione.

Quindi per iniziare l'attività di produzione non è più necessario attendere la verifica preliminare dei requisiti da parte dell'ASL, ma gli stessi dovranno essere autocertificati dal titolare dell'attività e la loro mancanza comporterà da parte della ASL l'assunzione di provvedimenti di legge ivi compresa la sospensione dell'attività.

I requisiti strutturali e organizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività fanno riferimento in particolare a:

Legge n. 283/62

Titolo III e IV del Regolamento Locale di Igiene

Regolamento CE N. 852/04

Al fine di agevolare ed indirizzare la progettazione di strutture che poi verranno utilizzate per svolgere l'attività di produzione pizza e focaccia, si elencano di seguito i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, nonché alcune indicazioni di buona prassi igienica.

Si rammenta che in fase di progettazione e realizzazione delle strutture è necessario tenere in giusta considerazione la disposizione spaziale dei locali e delle attrezzature onde facilitare la successiva applicazione dell'autocontrollo come previsto dal Regolamento CE N. 852/04.

**LOCALI NECESSARI:**

1. Laboratorio di produzione con zona/locale lavaggio utensili/stoviglie
2. Deposito materie prime
3. Vendita
4. Spogliatoio addetti
5. Servizio/i igienici esclusivamente destinati agli addetti (compresi i titolari)

**ALTEZZE E RAPPORTI AEROILLUMINANTI (R.A.I.) DEI LOCALI:**

<b>Locale</b>	<b>Altezza minima</b>	<b>Superficie minima</b>	<b>R.A.I. (1)</b>
Laboratorio annesso ad esercizio di vendita con zona/locale lavaggio stoviglie	m 2.70	m <sup>2</sup> 9 calpestabili e comunque adeguata alla potenzialità dell'attività	(2)
Laboratorio Industriale con zona/locale lavaggio stoviglie	m 3.00	adeguata alla potenzialità dell'attività	(2)
Deposito materie prime	m 2.40	adeguata alla potenzialità dell'attività	(3)
Locale vendita	m 2.70	m <sup>2</sup> 8 calpestabili	1/8
Servizi igienici	m 2.40	m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup> 0.6 o ventilazione forzata (4)
Antibagno	m 2.40	m <sup>2</sup> 1 o m <sup>2</sup> 3 se utilizzato come spogliatoio	
Spogliatoio addetti	m 2.40	m <sup>2</sup> 1 per ogni addetto con una superficie minima di 3 m <sup>2</sup>	Ventilazione naturale o forzata (4)

**NOTE**

1. Superficie finestrata apribile/superficie del locale (la superficie finestrata comprende le finestre, le vetrine apribili, le porte affacciate su cortili o aree private. Non sono comprese le porte di accesso sulle pubbliche vie)  
N.B. L'aerazione naturale può essere integrata, o sostituita, dall'installazione di impianto di condizionamento realizzato conformemente alla norma tecnica UNI 10339 (con relazione tecnica dell'impianto stesso indicante tra l'altro i ricambi volume/ora, l'ubicazione delle prese d'aria – ad altezza di almeno 3 m dal suolo se ubicate all'interno di cortili e di almeno 6 m se su spazi pubblici - dei punti di

- espulsione esterni – a tetto in posizione tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiali)
2. Illuminazione naturale 1/8 del pavimento, se laterale, 1/10 se a livello della copertura. Aerazione 1/12 purché la disposizione delle aperture sia tale da assicurare riscontro d'aria e con aperture poste in prossimità delle fonti di calore
  3. Adeguatamente aerato in modo tale da garantire la corretta conservazione degli alimenti conservati
  4. Il dispositivo per aerazione forzata dei servizi igienici dovrà essere dotato di canna di esalazione sfociante oltre il colmo del tetto ed assicurare un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in aspirazione continua ovvero 12 volumi/ora se in aspirazione intermittente

### **DISPOSIZIONE LOCALI E ATTREZZATURE:**

In linea generale la disposizione dei locali e delle attrezzature ed in particolare del laboratorio e delle relative attrezzature deve consentire di organizzare il lavoro secondo il principio della “marcia in avanti” partendo dalla punto/zona ricezione merci sino al punto di uscita dei prodotti finiti cercando di evitare incroci tra percorsi ed operazioni “sporche” e percorsi ed operazioni “pulite”.

Tutti i locali devono essere sufficientemente ampi al fine di evitare l'ingombro di attrezzature e affollamento degli addetti, realizzati in modo di consentire una facile pulizia e devono essere adibiti esclusivamente agli usi a cui sono stati destinati.

Le attrezzature devono essere installate in modo di consentire adeguata pulizia e sanificazione delle attrezzature stesse e del locale in cui sono installate.

In relazione all'effettiva entità dell'attività svolta, non sempre è indispensabile disporre di locali separati per “laboratorio” e per “lavaggio stoviglie” ma può essere sufficiente disporre di spazi, anche in uno stesso locale, sufficientemente ampi e convenientemente separati

### **REQUISITI SPECIFICI DEI SINGOLI LOCALI**

<b>LABORATORIO DI PRODUZIONE</b>	<b>REQUISITI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- le pareti dovranno essere piastrellate o rivestite con materiale liscio, lavabile e disinfettabile sino a m 2 di altezza</li><li>- il pavimento dovrà essere lavabile e con pendenza verso un tombino sifonato dotato di griglia a maglie fini</li><li>- i raccordi tra parete - parete e pavimento - pareti dovranno avere sagoma curva (concava)</li><li>- pareti e pavimento dovranno essere di colore chiaro. La posa della piastrellatura dovrà avvenire riducendo al minimo indispensabile la dimensione delle fughe</li><li>- le porte e gli infissi dovranno avere superfici lisce e di facile pulizia</li><li>- le aperture verso l'esterno dovranno essere dotate di zanzariere</li></ul> <b>DOTAZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- lavelli con acqua calda e fredda separati per lavaggio</li></ul>
----------------------------------	--

	<p>alimenti e stoviglie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenitori per rifiuti in materiale lavabile dotati di coperchio con apertura a pedale</li> <li>- armadi per riporre gli utensili</li> <li>- piani di lavoro in materiale liscio, lavabile e disinfettabile</li> <li>- attrezzature frigorifere in materiale di facile pulizia, di capienza adeguata all'attività svolta e dotati di termometro</li> </ul> <p>Gli alimenti devono essere conservati in contenitori chiusi o comunque protetti per evitare contaminazioni crociate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le attrezzature (utensili, stoviglie, contenitori, piani di lavoro, frigoriferi ecc.) dovranno essere in materiale idoneo al contatto con alimenti</li> <li>- Apparecchio di cottura(se previsto) gli apparecchi di cottura devono essere dotati di cappa di aspirazione fumi e vapori di cottura la cappa di aspirazione dovrà essere collegata in canna di esalazione <u>indipendente</u> sfociante a tetto in posizione tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiale se trattasi di apparecchi di cottura a fiamma libera, il locale ove sono installati deve disporre di presa d'aria diretta con l'esterno di superficie adeguata alla potenzialità di tutti gli apparecchi di combustione presenti (fuochi di cottura, forni, eventuali caldaie per riscaldamento o produzione acqua calda).</li> <li>- Forno dovrà essere dotato di condotto di espulsione fumi e vapori di cottura <u>indipendente</u> e sfociante a tetto in posizione tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiali Nel caso il laboratorio disponga di un apparecchio di cottura dotato di cappa di aspirazione ed il forno cottura pizza sia <u>elettrico</u>, lo scarico di entrambi gli apparecchi potrà essere convogliato in un'unica canna di esalazione (sfociante a tetto in posizione tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiale) a condizione che il sistema di estrazione utilizzato non determini inconvenienti all'allontanamento dei fumi e vapori di cottura prodotti.</li> <li>- Deposito legna (nel caso di forni a legna) La legna posizionata nei pressi della zona preparazione pizza dovrà essere riposta in contenitore/vano chiusi</li> </ul>
<p><b>PREPARAZIONE PIZZA</b></p>	<p>Se la zona di preparazione è ubicata all'esterno del laboratorio, dovrà avere i seguenti requisiti/dotazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pareti piastrelate o rivestite con materiale lavabile e disinfettabile sino a m 2 di altezza</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimento con superficie unita e lavabile</li> <li>- lavello con acqua corrente calda e fredda</li> </ul> <p>banco preparazione pizze dotato di idonea protezione se ubicato in zona accessibile al pubblico</p>
<p><b>LOCALE LAVAGGIO STOVIGLIE</b></p>	<p>Se il lavaggio delle stoviglie viene effettuato in un locale apposito questo dovrà disporre almeno dei seguenti requisiti/dotazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le pareti dovranno essere piastrellate o rivestite con materiale liscio, lavabile e disinfettabile sino a m 2 di altezza</li> <li>- il pavimento dovrà essere lavabile e con pendenza verso un tombino sifonato dotato di griglia a maglie fini</li> <li>- i raccordi tra parete - parete e pavimento - pareti dovranno avere sagoma curva (concava)</li> <li>- pareti e pavimento dovranno essere di colore chiaro. La posa della piastrellatura dovrà avvenire riducendo al minimo indispensabile la dimensione delle fughe</li> <li>- le porte e gli infissi dovranno avere superfici lisce e di facile pulizia</li> </ul>
<p><b>DEPOSITO MATERIE PRIME</b></p>	<p><b>REQUISITI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovrà essere ad uso esclusivo dell'esercizio</li> <li>- il pavimento dovrà essere ben connesso e le pareti intonacate,</li> <li>- dovrà essere aerato e le superfici apribili dovranno essere dotate di zanzariere</li> <li>- l'ingresso delle materie prime dovrà avvenire senza transitare dal laboratorio di produzione.</li> </ul> <p><b>DOTAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovrà disporre di scaffali o altri mezzi di facile pulizia ed idonei a conservare gli alimenti sollevati da terra</li> </ul>
<p><b>LOCALE VENDITA</b></p>	<p><b>REQUISITI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve avere accesso diretto dalla pubblica via o di uso pubblico</li> <li>- le attrezzature e le eventuali scaffalature devono essere disposte in modo che gli spazi liberi per la circolazione abbiano una larghezza di almeno 1 m.</li> </ul> <p><b>DOTAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bancone e/o vetrine espositive refrigerati e dotati di termometro facilmente leggibile dall'esterno</li> <li>- lavello</li> <li>- contenitori per rifiuti in materiale lavabile dotati di coperchio con apertura a pedale</li> <li>- utensili, superfici e contenitori in materiale idoneo al contatto con alimenti e facilmente lavabili e disinfettabili</li> <li>- idonei armadietti/contenitori/sistemi per conservare le</li> </ul>

	<p>attrezzature, gli alimenti, i contenitori al riparo dalla polvere</p> <p>Se il retro banco viene dotato di pedana la stessa dovrà essere realizzata in materiale di facile pulizia e lavabile. Dovrà essere facilmente rimovibile per consentire la pulizia della zona sottostante</p> <p>Gli eventuali alimenti esposti e non confezionati devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti e conservati, a seconda del tipo di alimento, in contenitori (alimenti che possono essere conservati a temperatura ambiente) o in vetrine refrigerate dotate di termometro facilmente leggibile dall'esterno.</p>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>	<p><b>REQUISITI e DOTAZIONE</b></p> <p>dovranno essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- riscaldamento</li><li>- pareti rivestite con materiale lavabile sino ad un'altezza di m 2,</li><li>- lavabo munito di rubinetteria a comando non manuale, preferibilmente a pedale, distributore di sapone ed asciugamani non riutilizzabili,</li><li>- antibagno con porta di accesso a ritorno automatico. La separazione tra bagno ed antibagno dovrà essere realizzata a tutta parete. L'antibagno può essere a servizio di uno o più servizi igienici. Nel caso di antibagno comune a più servizi igienici, può essere installato un unico lavabo con relativa dotazione nell'antibagno stesso.</li></ul>
<b>SERVIZI IGIENICI</b>	<p><b>Numero Servizi Igienici Addetti</b></p> <p>il loro numero varia in relazione al numero degli addetti</p> <p>Sino a 3 addetti n. 1 servizio igienico</p> <p>Da 3 a 10 addetto n. 2 servizi igienici distinti per sesso</p> <p>Da 11 a 40 addetti n. 3 servizi igienici distinti per sesso</p>
<b>SPOGLIATOIO</b>	<p><b>REQUISITI e DOTAZIONE</b></p> <p>Dovrà essere dotato di un armadietti a doppio scomparto: uno per <u>ciascun</u> operatore.</p> <p>E' preferibile che l'accesso allo spogliatoio avvenga senza dover transitare necessariamente dal laboratorio di produzione</p> <p>E' ammesso posizionare gli armadietti nell'antibagno del</p>

	servizio igienico purché sia ad uso esclusivo del personale addetto e sufficientemente ampio per contenere tutti gli armadietti necessari.
--	--

## **ULTERIORI INDICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 3 punto f-bis della Legge 4 agosto 2006 n. 248 (conversione in legge, con modificazioni, del DL 4 luglio 2006 n. 223 – “Decreto Bersani”) è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i negozi di vicinato, anche annessi a laboratori di produzione, **SENZA** servizio assistito di somministrazione (NON è consentito il servizio ai tavoli. Presso il bancone di vendita possono essere messi a disposizione del pubblico tovaglioli e bicchieri usa e getta).

Nel caso si intenda fornire questo servizio, è preferibile che la struttura disponga di almeno un servizio igienico destinato al pubblico con requisiti analoghi a quanto indicato per i servizi igienici destinati agli addetti

## **PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E PULIZIA**

Dovranno essere conservati in appositi locali o armadi/contenitori chiusi per evitare la contaminazione degli alimenti.

Le operazioni di pulizia, in particolare quelle che richiedono l'utilizzo di detersivi o che possono sollevare polvere, devono essere evitate nel momento della preparazione dei cibi

## **INDICAZIONI OBBLIGATORIE PRODOTTI (etichettatura)**

Per gli alimenti non confezionati prodotti presso il laboratorio o prodotti da terzi e commercializzati presso il negozio, deve essere esposto al pubblico:

- denominazione di vendita
- elenco ingredienti
- scadenza e modalità di conservazione (nel caso di prodotti deperibili)

Tali indicazioni obbligatorie possono essere riportate su cartello, singoli cartellini oppure registro facilmente visibili e consultabili dai clienti.

## **CONGELAMENTO**

Nel caso si intenda effettuare il congelamento di semilavorati da utilizzare successivamente sul posto è necessario:

- disporre di apposita attrezzatura che consenta un rapido abbassamento della temperatura del prodotto al disotto del punto di gelo
- che tale attività venga espressamente indicata nella dichiarazione di inizio attività produttiva
- che all'interno del documento di autocontrollo risulti una specifica procedura di controllo dei rischi legati a tale attività
- che i prodotti congelati riportino sufficienti indicazioni per stabilirne provenienza e conservabilità

## **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

L'esercizio deve essere dotato di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico.

Nel caso la zona non sia servita da pubblico acquedotto e pertanto l'esercizio sia dotato di sistema di approvvigionamento autonomo (pozzo privato) dovrà essere richiesto ed ottenuto, a cura del titolare, certificato di potabilità e dovranno essere effettuate annualmente analisi di controllo.

### **RECAPITO SCARICHI IDRICI**

Vedere "Scheda Scarichi Idrici".

### **INQUINAMENTO ACUSTICO**

Vedere "Scheda Inquinamento Acustico".

### **RIFIUTI**

I rifiuti urbani dovranno essere conferiti al servizio di nettezza urbana.

Nel caso che dall'attività derivi un considerevole quantitativo di rifiuti, al fine di evitare eccessivi accumuli di rifiuti e gli inconvenienti conseguenti (odori sgradevoli, richiamo di insetti roditori ecc.) ,sarà cura del titolare ottenere dal gestore del servizio di nettezza urbana la collocazione di ulteriori cassonetti o ritiri più frequenti. E' comunque responsabilità del titolare adottare idonei sistemi atti ad evitare gli inconvenienti sopra specificati.

Eventuali oli alimentari usati (oli di frittura) dovranno essere raccolti ed allontanati tramite ditta autorizzata oppure tramite centro di raccolta comunale se attivato nel Comune di appartenenza.

### **AGIBILITÀ ED IMPIANTI**

I locali utilizzati dovranno essere in ogni caso essere agibili nelle forme di legge e tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e condizionamento) dovranno essere certificati rispondenti alla vigente normativa ai sensi della DM 37/08.

### **DOCUMENTO DI AUTOCONTROLLO**

Il documento di autocontrollo deve:

- contenere tutte le procedure adottate per garantire l'igenicità dei prodotti
- essere personalizzato e cioè specifico per l'attività effettivamente svolta
- essere facilmente comprensibile ai collaboratori.

Il documento di autocontrollo deve essere predisposto a cura del titolare dell'azienda alimentare e deve, in particolare, contenere:

- Identificazione della struttura (denominazione, indirizzo ecc.)
- Il riferimento delle autorizzazioni sanitarie concesse/dichiarazioni di inizio attività presentate
- Nominativo del/dei responsabili dell'autocontrollo
- Descrizione dell'attività, dei locali in cui viene svolta, delle attrezzature utilizzate
- Analisi dei rischi e individuazione dei punti critici esistenti
- Descrizione delle procedure per:
  - la selezione dei fornitori e l'accettazione dei prodotti in entrata
  - il monitoraggio dei punti critici di controllo
  - la gestione dei prodotti con particolare riferimento alle procedure di stoccaggio e di utilizzo per quelli che necessitano di particolari modalità e temperature di conservazione



- la manutenzione dei locali e degli impianti con particolare riferimento a quelli destinati alla conservazione degli alimenti
- la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature e lotta agli infestanti (insetti e roditori)
- la rintracciabilità dei prodotti alimentari in ingresso e, se del caso, in uscita
- la formazione del personale
- la registrazione e la documentazione delle verifiche effettuate e dei relativi risultati
- documentare l'effettiva applicazione del sistema di autocontrollo.

Devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità competente il documento di Autocontrollo e la documentazione/registrazioni relative alla sua applicazione, alle verifiche effettuate, ai risultati ottenuti ed alle misure correttive poste in essere nei casi di non conformità

## **SANZIONI**

Con l'entrata in vigore nel novembre 2007 del D.Lgs 193/07 il quadro sanzionatorio relativo alle irregolarità concernenti gli atti abilitativi ed i piani di autocontrollo è stato profondamente modificato ed in particolare risulta immediatamente sanzionata la mancanza del documento di autocontrollo.

Per opportuna conoscenza vengono di seguito specificate le principali sanzioni previste da tale norma:

- **La mancata presentazione della notifica per l'inizio di una nuova attività** di preparazione o somministrazione o deposito o vendita o trasporto di alimenti (DIAP mod A) comporta la violazione dell'art. 6 punto 2 comma 2 del Regolamento CE 852/2004 con conseguente sanzione da euro 1500 a euro 9000
- **La mancata presentazione della notifica per ampliamento o modifica** delle condizioni di esercizio di un'attività già esistente (DIAP mod A) o la mancata presentazione della notifica per variazioni di titolarità (DIAP mod B) comporta la violazione dell'art. 6 punto 2 comma 2 del Regolamento CE 852/2004 con conseguente sanzione di da euro 500 a euro 3000
- **Il condurre l'attività in assenza del documento di autocontrollo** comporta la violazione dell'art. 5 del Regolamento CE 852/2004 con conseguente sanzione da euro 1000 a euro 6000. Alla stessa sanzione soggiace chi non applica o non applica correttamente le procedure previste dal documento di autocontrollo adottato
- **Il condurre l'attività in assenza dei requisiti** previsti dall'allegato II del Regolamento CE 852/2004 comporta la sanzione da euro 500 a euro 3000. Alla stessa sanzione soggiace mantiene il locale/la struttura/le attrezzature/i mezzi di trasporto in condizioni igieniche insufficienti
- **Il mancato rispetto delle formali prescrizioni impartite dall'Autorità di controllo** a seguito di accertamento di inadeguatezze del documento di autocontrollo o delle condizioni strutturali, igieniche od operative comporta la violazione dell'art.6 comma 7 del D.Lgs 193/07 con conseguente sanzione da euro 1000 a euro 6000.